

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, nonché negli Orientamenti ad esso allegati. Tale regolamento persegue lo scopo di garantire l'apertura alla concorrenza del settore delle forniture di gas, assicurando, pertanto, che i consumatori ottengano i servizi qualitativamente migliori.

In questa prospettiva operano, in particolare, le norme del Regolamento sopra menzionato che sono finalizzate a realizzare un obiettivo di “trasparenza”, attribuendo determinate attività, confacenti a detto scopo, ai gestori delle reti di trasporto del gas: questi, infatti, sono astretti ad obblighi di pubblicare aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, nonché su impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni. Al riguardo, risulta alla Commissione che tali obblighi pubblicitari non hanno, in Italia, ricevuto attuazione. I gestori, peraltro, non avrebbero adempiuto nemmeno agli obblighi informativi concernenti la pubblicazione di aggiornamenti quotidiani, circa i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità ed i flussi medi annui per i tre anni precedenti.

Infine, la Commissione rileva che l'Autorità istituita in Italia per l'Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti, come sopra descritti, ha omesso di esercitare il suo sindacato, concretando perciò un'ulteriore ipotesi di violazione del Regolamento predetto.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità) relativo alle condizioni di accesso al sistema di trasmissione dell’energia elettrica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1228/2003, rivolto a garantire, in rapporto al mercato dell’elettricità, condizioni di concorrenza fra imprese nazionali e transfrontaliere, mediante eliminazione di situazioni di monopolio a favore degli operatori interni. In particolare, la Commissione rileva la mancata applicazione degli artt. 7, 9 e 12 del Regolamento stesso e dei punti 1.9, 3.2, 3.5 e 5.7 degli Orientamenti ad esso allegati. Tali disposizioni, che la Commissione ritiene essere rimaste disattese dal Governo italiano, prevedono che gli Stati Membri ottemperino ad obblighi rivolti a creare le condizioni specifiche affinché il principio della libera concorrenza si realizzi, effettivamente, nel settore in questione: uno dei fattori fondamentali, a tale scopo, è la garanzia di trasparenza da parte dei gestori delle capacità, i quali, in proposito, sono vincolati dalla direttiva a fornire informazioni circa l'utilizzazione, che intendono fare, della capacità loro allocata. Inoltre debbono essere assicurati, da parte degli Stati Membri, meccanismi di gestione delle capacità di interconnessione, allo scopo di ottimizzare le possibilità di scambio transfrontaliero. La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l’altro, che l’autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell’energia, la quale avrebbe dovuto in particolare vigilare sull’attuazione del Regolamento comunitario sopra menzionato, non ha operato efficacemente. L’Italia, peraltro, avrebbe approvato dei testi normativi che avrebbero illegittimamente esteso, oltre i limiti temporali stabiliti dalla direttiva in questione, il regime di “esenzione” per l’applicazione delle norme dirette a favorire l’accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21 ottobre 2005 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003).

Stato della Procedura

In data 25.06.2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex articolo 226 del Trattato CE**

"Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una "regola tecnica" debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all'art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l'altro, "una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto.....quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni.....".

Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno ommesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti "regole tecniche" secondo la definizione di cui all'art. 1 della direttiva in questione.

In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l'indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell'edilizia.

Si precisa che, in virtù dell'art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto riproducono un contenuto già sottoposto al controllo comunitario.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell'edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell'energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell'eccezione all'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo "obbligatorio". Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all'indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

Stato della Procedura

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2008/2341 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Applicazione della direttiva 2004/8/CE, relativa alla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la mancata applicazione di alcune disposizioni contenute nella Direttiva 2004/8/CE, rivolta ad incentivare la cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, la quale modifica la precedente direttiva 92/42/CEE.

Le censure elevate nei confronti della Repubblica italiana riguardano il mancato invio di alcuni dati concernenti la materia disciplinata dalla direttiva.

A tal proposito, l’art. 10, paragrafo 1, della direttiva sopra menzionata stabilisce che gli Stati Membri, entro il 21 febbraio 2006, pubblichino una Relazione contenente risultati e valutazioni ai sensi dell’art. 9, relativi al quadro legislativo e regolamentare esistente in materia. Risulta alla Commissione l’omesso invio, da parte delle autorità italiane, della Relazione in questione.

Inoltre, l’art. 10, paragrafo 2, prevede che, entro il 21 febbraio 2007 e, successivamente, ogni quattro anni, venga pubblicata una Relazione ulteriore che fornisca un aggiornamento dei progressi compiuti per aumentare la quota di cogenerazione ad alto rendimento. Anche con riguardo alla Relazione da ultimo citata, non sono pervenute informazioni da parte delle autorità nazionali italiane.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d'origine".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette "fonti rinnovabili" (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come "garanzie di origine", rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascuno Stato Membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l'effettiva provenienza dell'energia da dette fonti. Inoltre, l'art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette "garanzie di origine". La direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le "garanzie di origine", relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 dall'estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse "garanzie di origine", solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l'energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un'adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell'automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle "garanzie di origine" rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell'automatico rifiuto di altre attestazioni facenti fede dell'origine dell'energia da fonti rinnovabili e rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell'attuazione della direttiva nel diritto interno.

Stato della Procedura

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378** – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

"Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di "certificati energetici", a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009. Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativa all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano. Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex art. 226 TCE. Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

PAGINA BIANCA

Fiscalità e Dogane

Il settore “fiscalità e dogane” ricomprende nel complesso 28 procedure di infrazione, di cui numero 25 procedure aventi ad oggetto presunte violazioni del diritto comunitario e numero 3 procedure pertinenti a casi di mancato recepimento di direttive nell’ambito del diritto interno.

In ordine al presente settore, non si rilevano procedure pervenute alla fase contenziosa di cui all’art. 228 TCE.

Le procedure cui si potrebbero connettere effetti finanziari, a seguito dell’adattamento alle censure comunitarie, sono le seguenti:

Procedura n. 1985/0404 – “Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso civile e militare”. Potrebbero rilevare effetti finanziari negativi, in termini di maggiori spese, per l’adempimento all’obbligo alla corresponsione di risorse proprie arretrate, nel caso in cui la Corte accerti l’esistenza di tale obbligo per il periodo 1999-2003, con la necessità del pagamento, oltre che delle somme in linea capitale, dei relativi interessi moratori.

Procedura n. 2003/2182 – “Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)”. Nel caso in cui la Corte recepisca i rilievi della Commissione, per l’Italia sarà necessario versare a Bruxelles, a titolo di risorse proprie arretrate, i dazi doganali elusi, per i periodi di imposta compresi fra il 1998 ed il 2002, sull’importazione di materiale “ad uso civile e militare”, maggiorando degli interessi moratori i relativi importi.

Procedura n. 2003/4826 – “Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati in relazione alla mancata applicazione di dazi”. In conseguenza dell’illegittima autorizzazione, concessa da alcune autorità doganali italiane, all’esercizio di attività implicanti la totale esenzione dai dazi doganali, pur in difetto dei corrispondenti presupposti di legge, si imporrebbe la necessità di regolarizzare il contributo italiano alle risorse comunitarie per quanto attiene le imposte non riscosse a tempo debito. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di maggiori spese, relative alla corresponsione al bilancio comunitario di risorse proprie eluse, per un ammontare stimato in euro 22.730.826,29 a cui andranno aggiunti gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 11 del Regolamento Euratom del 22 Maggio 2000 n. 1150/2000.

Procedura. 2004/4350 – “Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di

stabilimento e alla libera circolazione di capitali". La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato a seguito della riduzione del gettito fiscale, imputabile alla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane a partecipanti comunitari non residenti in Italia. Premesso che, già alla data del 31 dicembre 2008, sono state presentate domande di rimborso per complessivi € 150.000.000, si precisa inoltre come, a seguito delle stime effettuate, il rimborso del prelievo debba aggirarsi ragionevolmente intorno a 30 milioni di Euro annui, i quali, moltiplicati per gli anni interessati dal rimborso medesimo, integrerebbero un onere complessivo di 1200 milioni di Euro.

Procedura n. 2005/2117 – “Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie relativa alla tardiva contabilizzazione dei dazi doganali”, con conseguente impatto finanziario negativo dovuto all’incremento delle spese per la corresponsione dei tributi doganali non riscossi (stimabili intorno ai 300.000 Euro), maggiorati degli interessi di mora.

Procedura n. 2005/4047 – “Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri" residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”. Un onere finanziario potrebbe derivare dall’eliminazione ovvero dall’attenuazione del regime della doppia imposizione societaria attualmente vigente ove le società partecipanti non risiedano in Italia. Ne deriverebbe l’obbligo per l’Italia di restituire le somme pagate dalle società italiane all’Amministrazione finanziaria a titolo di ritenuta alla fonte sui dividendi trasferiti, stimabili intorno ai 9, 4 milioni di Euro annui.

Procedura n. 2006/4094 – “Regime fiscale dei fondi pensione stranieri, relativa alla detassazione o attenuazione della tassazione sugli utili derivanti da partecipazioni e quote intitolate a fondi pensione stranieri su società italiane”. La procedura implicherebbe un effetto finanziario negativo dovuto alla conseguente riduzione del gettito fiscale, qualora anche gli utili distribuiti da società italiane ai fondi pensione stranieri, in conformità alle richieste della Commissione, venissero a beneficiare dell’esenzione fiscale concessa agli stessi utili ove distribuiti a favore di fondi pensione italiani. Peraltro, l’applicazione retroattiva dei rimborsi verrebbe a determinare una spesa di rimborso pari a 22 milioni di Euro annui.

Procedura di infrazione n. 2006/4451 – “Disciplina in vigore in materia di imposizione di gruppi di società su base consolidata”. Il superamento della procedura in oggetto implicherebbe l’adozione di una modifica normativa che eliminasse le limitazioni relative alla possibilità di scelta del regime del “consolidato mondiale.” Ove l’abrogazione di detti limiti comportasse una consistente adesione al consolidato mondiale e, inoltre, ove venissero incluse nei bilanci delle società madri, residenti in Italia, le passività di società estere

in forte perdita, si potrebbe ipotizzare una diminuzione del gettito, relativo alle imposte sulle società, pari anche a miliardi di Euro, fermo restando che una stima puntuale di tale situazione non è al momento consentita.

Procedura n. 2006/4741 – “Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell’acquirente, i c.d. benefici “prima casa”. Si tratta di una procedura da cui potrebbero derivare effetti finanziari di segno positivo o negativo, a seconda della soluzione approntata dalle autorità italiane per garantire, in accordo con la posizione della Commissione, il superamento del contenzioso comunitario attraverso l’eliminazione del trattamento fiscale più svantaggioso riservato ai cittadini comunitari acquirenti di “prima casa” in Italia, che tuttavia non abbiano in Italia la propria residenza, rispetto ai cittadini italiani acquirenti di “prima casa” in Italia che risiedano anch’essi all’estero. In questa prospettiva, se l’equiparazione delle due categorie fosse garantita attraverso l’estensione del beneficio fiscale della “prima casa”, implicante una riduzione delle imposte, ai cittadini comunitari non residenti in Italia, si determinerebbe una diminuzione delle entrate pari a 0,5 milioni di Euro per esercizio finanziario, mentre, applicando la soluzione relativa all’eliminazione del beneficio fiscale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero e acquirenti di “prima casa” in Italia, si registrerebbe un aumento del gettito erariale pari a 1,7 milioni di euro annui, cui si aggiungerebbero 0, 2 milioni di Euro a titolo di ICI.

Procedura n. 2007/2270 – “Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all’importazione di banane, relativa all’obbligo di applicazione dei dazi doganali sul peso reale e non su quello standard”, con conseguente effetto finanziario negativo consistente nell’obbligo di recuperare e corrispondere le risorse proprie non prelevate negli anni passati, a causa dell’applicazione del tributo doganale ad una base imponibile più ridotta di quella prescritta dalle norme comunitarie.

Procedura di infrazione n. 2007/2435 - “Legislazione italiana sulla base imponibile ai fini dell’IVA nell’assegnazione di alloggi non di lusso in favore di soci di cooperative edilizie”. L’adeguamento dell’ordinamento fiscale italiano ai rilievi elevati dalla Commissione implicherebbe un impatto positivo sul bilancio dello Stato in termini di un aumento delle entrate fiscali, in quanto, relativamente alle operazioni di assegnazioni di alloggi non di lusso a favore di soci di cooperative edilizie, si dovrebbe assumere come base imponibile il corrispettivo dichiarato e non la minor somma indicata dalla normativa attualmente vigente. Aumentando la base imponibile, si determinerebbe un incremento del gettito IVA, seguito, peraltro, da un aumento consequenziale del contributo che l’Italia, in relazione alla imposta in questione, deve corrispondere al bilancio comunitario.

Procedura di infrazione n. 2007/4392 – “Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione”. Il superamento delle censure comunitarie implicherebbe che la normativa vigente in Italia in merito alle c.d. “società di comodo” fosse modificata, consentendo anche alle stesse società di avvalersi del regime di detraibilità o rimborso dell’eccedenza dell’ IVA a credito.

Tale modifica legislativa implicherebbe un impatto negativo sul bilancio dello Stato in termini di una riduzione del gettito fiscale, stimabile intorno ai 200 milioni di euro per l’anno 2010 e ai 70 milioni di euro annui per gli anni successivi.

Procedura n. 2007/4575 – “Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’IVA”. Ne deriverebbero effetti finanziari negativi, derivanti dall’obbligo di applicare l’imposta sul corrispettivo ricevuto anziché sul valore reale dei beni, con effetti finanziari negativi in termini di minori entrate erariali.

Procedura n. 2008/2164 – “Violazione della direttiva 2000/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia” La procedura implicherebbe un effetto finanziario positivo ove la Corte di Giustizia accogliesse le conclusioni della Commissione europea, in quanto l’Italia dovrebbe garantire il ripristino per intero, nella Regione Friuli, delle accise finora applicate in misura ridotta, con conseguente aumento delle entrate del bilancio pubblico.

Procedura n. 2008/4524 – “Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia” La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo per il bilancio pubblico nel senso di una riduzione degli introiti, nel caso in cui, ai fini dell’estinzione del contenzioso con le Comunità europee, l’Italia dovesse estendere il regime fiscale di favore, attualmente previsto unicamente per le SIIQ italiane, anche alle SIIQ residenti nei paesi UE o SEE.

Procedure di infrazione Italia – UE Impatto finanziario Settore Fiscalità e Dogane (Dati al 30 giugno 2009)			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario
Scheda 1 2009/0189	Attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi	MM	NO
Scheda 2 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	NO
Scheda 3 2008/4524	“Regime fiscale speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia”	MM	SI
Scheda 4 2008/4421	Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale per compagnie di assicurazione vita di un altro Stato Membro	MM	NO
Scheda 5 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	NO
Scheda 6 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	NO
Scheda 7 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	SI
Scheda 8 2008/0312	Mancata attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	PM	NO

Scheda 9 2008/0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CEE del Consiglio del 24/7/2006 che modifica la direttiva n. 77/388/CEE per misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	PM	NO
Scheda 10 2007/4575	Errata applicazione della Direttiva n. 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA.	PM	SI
Scheda 11 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	SI
Scheda 12 2007/2435	Base imponibile IVA nell'assegnazione di alloggi non di lusso .	MM	SI
Scheda 13 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	SI
Scheda 14 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	SI
Scheda 15 2006/4451	Regime di imposizione di gruppi di società su base consolidata (TIUR).	MM	SI
Scheda 16 2006/4094	Regime fiscale dei fondi pensione stranieri	PM	SI
Scheda 17 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	NO
Scheda 18 2005/4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale	MM	NO